



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0552/11 del
11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 19 gennaio 2005, n. 1 inerente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, pubblicato in G.U. serie generale n. 131 dell' 8 giugno 2005, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente il "Codice dell'ordinamento Militare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106 – Supplemento Ordinario n.84/L;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

VISTO l'art. 5, comma 10, del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102, relativo alla conferma dell'Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2011, così come convertito in Legge 3 agosto 2010, n. 126;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010 (*Reg.to alla Corte dei Conti il 5 nov. 2010, reg. n. 18, fgl. n. 28*) con cui il Colonnello med. C.R.I. Gabriele LUPINI è stato nominato Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, con il contestuale conferimento del grado di Maggiore Generale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale C.R.I. n. 0303-11 del 16 giugno 2011 con quale sono state indette per il giorno 10 novembre 2011 le elezioni per il rinnovo degli Organi della Rappresentanza militare C.R.I.;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ATTESO che con Ordinanza Commissariale n. 518/11 del 9 novembre 2011 la data di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi di base della Rappresentanza militare C.R.I., già fissata per il giorno 10 novembre 2011, è stata differita al giorno 18 gennaio 2012;

TENUTO CONTO che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con nota prot. n. 8/20359 datata 11 maggio 2011 ha precisato che "... *il regolamento sulla rappresentanza del Corpo Militare della Croce Rossa approvato con Ordinanza Presidenziale 4 ottobre 2000 n. 984, può senz'altro continuare a essere applicato, ovvero rinnovato, in quanto a suo tempo adottato sulla base della normativa preesistente, riassetata nel Codice dell'ordinamento militare, in particolare all'articolo 1653 per l'articolo 29 del regio decreto n. 484 del 1936, e agli articoli 1476, 1477 e 1478 per gli articoli 18 e 19 della legge n. 382 del 1978*";

INTESA LA NECESSITA' di adeguare il "Regolamento relativo all'attuazione della Rappresentanza Militare per il personale militare della Croce Rossa Italiana" - a suo tempo approvato con O.P. 984/2000 - armonizzandolo con le norme del *Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento militare"* e del *Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;

TENUTO CONTO di quanto proposto dall'Ispettore Nazionale del Corpo Militare con il promemoria prot. n. Is-CRI/0018872.11 del 14 novembre 2011;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, di approvare il nuovo "**Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare della Croce Rossa Italiana**" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco Rocca)

Il presente atto non comporta oneri:

Il Dirigente del Servizio 8°

Dr.ssa Patrizia De Luca



CROCE ROSSA ITALIANA

Ispettorato Nazionale del Corpo Militare



Roma, 14 NOV. 2011

protocollo Is-CRI/0018872.11

Promemoria per il Sig. Commissario Straordinario della C.R.I.

Oggetto: **Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare della Croce Rossa Italiana.-**

Con Ordinanza Commissariale n. 0303-11 del 16 giugno 2011 la S.V., su proposta dello scrivente, ha indetto per il giorno 10 novembre 2011 le elezioni per il rinnovo degli Organi della Rappresentanza militare C.R.I..

A seguito della mancata emanazione del nuovo "*Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare della Croce Rossa Italiana*", predisposto da questo Ispettorato, sin dal 30 agosto 2011 (protocollo Is-CRI/0014123.11), indispensabile per l'avvio del procedimento elettorale fissato per il giorno 10 p.v., su proposta di questo Ispettorato, la S.V. con Ordinanza Commissariale n. 518/11 del 9 novembre 2011 ha differito al giorno 18 gennaio 2012 la data di indizione delle elezioni.

Come precisato nel sopracitato promemoria il nuovo Regolamento – armonizzato con il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente il "Codice dell'ordinamento Militare" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" – tiene conto sia delle caratteristiche orografiche del territorio che dell'attuale distribuzione del personale militare nelle diverse Unità C.R.I. (Allegata TAV. 1). Per salvaguardare il criterio della rappresentanza minima in rapporto al numero degli elettori (i rappresentanti di ciascuna categoria devono essere, di norma, almeno due) è stato previsto uno sbarramento del 7% quale soglia minima per la costituzione delle unità di base della rappresentanza stabilite dallo scrivente in armonia con l'art. 875 del citato D.P.R. 90/2010 e recepite all'art. 64 del Regolamento.

Pertanto, si sottopone nuovamente all'approvazione e firma della S.V. l'allegata bozza di Ordinanza Commissariale di approvazione del Regolamento in oggetto, redatto nel senso di cui sopra.

L'Ispettore Nazionale
(Magg. Gen. C.R.I. Gabriele Lupini)

VISTO  APPROVA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco Rocca)

0552/11

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DELLA C.R.I.

GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE I ORDINAMENTO

Art. 1

Scopo e natura del sistema di rappresentanza

1. Il presente Regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione delle vigenti disposizioni come previsto dall'art. 870 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
E' in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare della Croce rossa italiana rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare C.R.I. esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli 7, 8, e 9.
2. Tale sistema favorisce, nell'ambito del Corpo Militare della Croce rossa italiana, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.
3. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati Comandi specificati nei successivi articoli 4, 5 e 6.

Art. 2

Articolazione del sistema di rappresentanza

1. Il sistema di rappresentanza per il personale militare della Croce rossa italiana si articola nei seguenti organi:
 - a) il "consiglio centrale di rappresentanza" (CO.CE.R.);
 - b) i "consigli intermedi di rappresentanza" (CO.I.R.);
 - c) i "consigli di base di rappresentanza" (CO.BA.R.).

Art. 3

Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza

1. Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - categoria "A": ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento (r.s.e.), in servizio continuativo, trattenuti o richiamati in servizio;
 - categoria "B": sottufficiali del ruolo speciale ad esaurimento (r.s.e.), in servizio continuativo, trattenuti o richiamati in servizio;
 - categoria "C": graduati e militari di truppa in servizio continuativo, trattenuti o richiamati in servizio.

Art. 4

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza (CO.CE.R.)

1. Il CO.CE.R. è costituito dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".
2. Il CO.CE.R. è composto come indicato al successivo art. 62.
3. La composizione deve essere modificata in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali della C.R.I..

Art. 5

Composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (CO.I.R.)

1. Il CO.I.R. è costituito dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".
2. La collocazione e la composizione dei CO.I.R. sono quelle indicate al successivo art. 63.
3. La composizione deve essere modificata in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali della C.R.I..

Art. 6

Composizione e collocazione dei consigli di base di rappresentanza (CO.BA.R.)

1. I CO.BA.R. sono costituiti dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".
2. La collocazione e la composizione dei CO.BA.R. sono quelle indicate al successivo art. 64.
3. La composizione deve essere modificata in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali della C.R.I..

SEZIONE II COMPETENZE

Art. 7

Generalità

1. Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere trattati dal CO.CE.R. e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi di base della rappresentanza e le autorità gerarchiche C.R.I. competenti.
2. La natura specifica delle materie che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza è richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Art. 8

Competenze del consiglio centrale di rappresentanza (CO.CE.R.)

1. Il CO.CE.R. formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamenti circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Art. 9

Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza

1. Gli organi di rappresentanza, oltre alle competenze di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:
 - a) conservazione dei posti di lavoro durante il richiamo in servizio temporaneo e qualificazione professionale;
 - b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
 - c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
 - d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
 - e) condizioni igienico-sanitarie;
 - f) alloggi.
2. Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.
3. Le autorità gerarchiche competenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al precedente primo comma, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.

Art. 10

Particolari competenze dei consigli intermedi di rappresentanza (CO.I.R.) e dei consigli di base di rappresentanza (CO.BA.R.)

1. Gli Organi del Corpo Militare competenti a mantenere i rapporti con le regioni, le provincie e i comuni – per quanto di pertinenza del Corpo Militare – possono avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto anche dei CO.I.R. e dei CO.BA.R. per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari della Croce rossa italiana.
2. In tal caso i competenti Organi Militari C.R.I., sentiti gli organi di rappresentanza e le amministrazioni locali, definiscono i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.
3. L'amministrazione può avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 11

Facoltà e limiti del mandato

1. I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.
2. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale "per motivi di servizio".
3. L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal presente Regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.
4. I membri dei consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

5. Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:
 - a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 1478 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
 - b) rilasciare comunicati o dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
 - c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV, titolo IX, capo III del "Codice dell'ordinamento militare" e dal presente Regolamento;
 - d) svolgere attività che - ai sensi del libro IV, titolo IX, capo III del "Codice dell'ordinamento militare" e del presente Regolamento - sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
 - e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
 - f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità del Corpo alle competizioni politiche.
6. Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV, titolo IX, capo III del "Codice dell'ordinamento militare" e nel presente Regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 12

Durata del mandato

1. Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Regolamento; esso ha la seguente durata:
 - a) per i militari della categoria "A" (ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento <r.s.e.>, in servizio continuativo, trattenuti o richiamati in servizio) quattro anni;
 - b) per i militari della categoria "B" (sottufficiali del ruolo speciale ad esaurimento <r.s.e.>, in servizio continuativo, trattenuti o richiamati in servizio) quattro anni;
 - c) per i militari della categoria "C" (graduati e militari di truppa in servizio continuativo, trattenuti o richiamati in servizio) quattro anni;
2. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità del corrispondente livello gerarchico, per una delle seguenti cause:
 - a) cessazione dal servizio;
 - b) passaggio ad altra categoria;
 - c) trasferimento;
 - d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), d) ed e) di cui al quinto comma del successivo art. 18;
 - e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
3. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.
4. Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, all'autorità del corrispondente livello gerarchico.
5. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza, prevalgono le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.
6. I delegati presso il CO.CE.R. se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte dello stesso.

7. I delegati presso i CO.I.R., se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad una Unità collegata ai fini della rappresentanza alle unità presso il quale è costituito il CO.I.R. di cui sono membri.
8. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.
9. Ove ciò non sia possibile si procederà ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati del CO.CE.R. e dei CO.I.R. hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nella tabella A annessa al presente Regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei CO.BA.R. invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato.

Art. 13

Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni

1. Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.
2. In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.
3. Nel CO.CE.R. le riunioni sono presiedute dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria.
4. Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal Regolamento interno.
5. Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato.
6. Tutti i membri degli organi di rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

SEZIONE IV

I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 14

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

1. I militari delle categorie A, B e C di ciascuna unità di base, individuati ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, eleggono – con voto diretto, nominativo e segreto e con la modalità di cui ai successivi articoli – propri rappresentanti presso i corrispondenti CO.BA.R..
2. I rappresentanti dei CO.BA.R. delle categorie A, B e C, eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti CO.I.R..
3. I rappresentanti dei CO.I.R. delle categorie A, B e C eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri del CO.CE.R..
4. Prima della scadenza del mandato, il Presidente Nazionale della Croce rossa italiana, su proposta dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato:
 - a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti dei CO.BA.R.;
 - b) fissando le date per le elezioni dei CO.I.R. e del CO.CE.R., con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:
 - a) dal Presidente Nazionale su proposta dell'Ispettore Nazionale C.R.I. per la sostituzione dei delegati delle sezioni del CO.CE.R.;
 - b) dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare per la sostituzione dei delegati dei CO.I.R.;
 - c) dai Comandanti dei Centri di Mobilitazione nella cui competenza territoriale sono comprese le unità di base per la sostituzione dei relativi delegati dei CO.BA.R..

Art. 15

Posti di votazione

1. Per ogni elezione le rispettive competenti autorità – di cui alle relative lettere dell'ultimo comma dell'articolo precedente - al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabiliscono, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei "posti di votazione", da organizzare all'interno di infrastrutture della Croce rossa italiana, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi di tutte le unità interessate.
2. Se previsti più posti di votazione le autorità di cui al comma precedente stabiliscono quello che deve assumere funzioni di "posto n. 1".
3. Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.
4. Gli scrutatori:
 - a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;
 - b) sono sorteggiati, ad eccezione del presidente che è designato dalla relativa competente autorità di cui al comma 1, fra gli elettori di ciascun posto di votazione;
 - c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti sono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.
5. Le competenti autorità di cui al comma 1 provvedono a far consegnare, in tempo utile, al presidente:
 - l'elenco degli elettori;
 - tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;
 - una copia del presente Regolamento;
 - le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonché di matite.
6. Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 16

Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio

1. Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.
2. L'elettore:
 - a) vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;
 - b) riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;
 - c) si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, e, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;
 - d) piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.
3. I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

4. Il posto di votazione è aperto fino a esaurimento delle operazioni di voto; comunque le rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 determinano l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.
5. Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato e inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.
6. Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.
7. Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritte o segni estranei alla votazione stessa.
8. Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.
9. Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Art. 17

Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti.

1. Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, in conformità al modello approvato ai sensi dell'art. 936 del D.P.R. 90/2010.
2. Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:
 - a) al presidente del «posto n. 1» una copia del verbale;
 - b) alle rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate.
3. Il presidente del «posto n. 1», in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:
 - a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;
 - b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o al più anziano in caso di disparità dei voti raccolti;
 - c) redige un verbale riepilogativo, in conformità al modello approvato ai sensi dell'art. 936 del D.P.R. 90/2010, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO.
4. Il verbale, con tutto il carteggio relativo, è consegnato dal presidente del posto n. 1 alle rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14.
5. Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui devono svolgersi le elezioni di grado superiore.
6. Della proclamazione degli eletti è data adeguata pubblicità mediante affissione di un avviso negli albi delle unità di base.

Art. 18

Norme particolari per le elezioni dei consigli di base di rappresentanza

1. Ai sensi del primo comma del precedente articolo, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di appartenenza.
2. I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari sono considerati elettori presso la principale unità di base di riferimento della città sede dell'organo sanitario militare ed eleggibili in quella di appartenenza.

3. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un solo candidato della propria unità elementare.
4. Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
5. Sono eleggibili i militari, specificati ai commi 1 e 2, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere la massima autorità militare nell'ambito dell'unità di base;
 - b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
 - c) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del Codice dell'ordinamento militare, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi dell'articolo 1368 del predetto Codice;
 - d) non trovarsi in stato di custodia cautelare;
 - e) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.
6. Le rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 pubblicano sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.
7. Le rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 pubblicano sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.
8. Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, è distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.
9. Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso è dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione della competente autorità di cui ai commi 6 e 7 ed è sostituito secondo quanto stabilito all'articolo 12.

Art. 19

Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza.

1. Sono elettori i militari di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
3. Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun CO.I.R., tutti i delegati eletti nei corrispondenti CO.BA.R.
4. Il comandante del Centro di Mobilitazione la cui sede coincide con quella del CO.I.R. da eleggere:
 - a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
 - b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
 - c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Art. 20

Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza.

1. Sono elettori i militari di cui all'articolo 14, comma 3. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
2. Sono eleggibili i delegati eletti nei CO.I.R.
3. L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare:
 - a) stabilisce la dislocazione del posto di votazione, indicando gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata al presidente del posto di votazione e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
 - b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
 - c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.
4. La proclamazione degli eletti nel CO.CE.R. è fatta con Ordinanza presidenziale C.R.I. su indicazione dell'Ispettore Nazionale sulla scorta del verbale. Copia di tale Ordinanza è inviata al Ministro della difesa, nonché alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art. 21

Propaganda.

1. Ogni eleggibile può rendere noti solo in ambito C.R.I. gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.
2. L'attività di propaganda deve essere svolta:
 - a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;
 - b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;
 - c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nei commi successivi.
3. Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'organo di vertice del Corpo Militare C.R.I., il quale deve altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture C.R.I. interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.
4. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.
5. Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, film, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, è a cura del Comandante di Corpo o di altra autorità militare dallo stesso incaricata disporre la eliminazione.
6. Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dalle rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 in appositi locali.
7. Le autorità di cui al comma precedente, o un loro delegato, aprono l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

SEZIONE V
L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO DI BASE

Art. 22

Natura e iniziativa dell'attività dei consigli di base di rappresentanza

1. L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità gerarchica competente al relativo livello.
2. I CO.BA.R. possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.
3. L'attività dei CO.BA.R. si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del CO.BA.R.
4. I CO.BA.R. possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità e i tempi di tali incontri sono determinati dall'autorità gerarchica competente dell'unità di base.
5. In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base è tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del CO.BA.R. o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base di apposita delibera già presentata alle autorità di cui al comma precedente. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dall'articolo precedente per la propaganda orale.
6. Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei CO.BA.R. può essere promossa dal CO.I.R. corrispondente o dalle unità di base.

Art. 23

Procedure per i consigli di base di rappresentanza

1. Le conclusioni alle quali perviene un CO.BA.R., redatte in apposito verbale, sono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, alle autorità di cui al comma 4 dell'articolo precedente.
2. Se il verbale non è stato approvato all'unanimità, sono riportati anche i pareri di minoranza.
3. Le autorità di cui al comma 1 rispondono entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
4. In assenza di risposta, o se il CO.BA.R. ritiene comunque la materia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al CO.I.R. corrispondente.
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza sono concordate dal CO.BA.R. con le autorità di cui al comma 1, con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni.
6. I rapporti con il CO.I.R. corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal presente Regolamento.
7. Di tali rapporti le unità cui sono collegate le rispettive unità di base sono tenute informate con copia della relativa documentazione.
8. Delegazioni dei CO.BA.R. possono essere ascoltate dal CO.I.R. corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della CRI.

SEZIONE VI
L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERMEDIO

Art. 24

Natura e iniziativa dell'attività dei consigli intermedi di rappresentanza

1. L'attività dei CO.I.R. è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti tramite l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I.
2. Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari CO.BA.R. corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte a livello di base.
3. I CO.I.R. possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del CO.CE.R.
4. Per la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei CO.I.R. può essere promossa da parte del CO.CE.R. o dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I..

Art. 25

Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza

1. Le conclusioni alle quali perviene un CO.I.R. sono presentate per iscritto, con apposito verbale all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I.
2. Tale verbale, se non è approvato all'unanimità, riporta anche i pareri di minoranza.
3. L'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I. risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
4. In assenza di risposta, o se il CO.I.R. ritiene comunque la materia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al CO.CE.R. per il tramite della sezione interessata.
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza sono concordate dal CO.I.R. con l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I., con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni.
6. I rapporti con i CO.BA.R. corrispondenti e con il CO.CE.R., anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dagli articoli 56 e 57.
7. Di tali rapporti, l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I. è tenuto informato con copia della relativa documentazione.
8. I CO.I.R. possono richiedere il parere di uno o più CO.BA.R. corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I., delegazioni dei CO.BA.R. confluenti.
9. Delegazioni dei CO.I.R. possono essere ascoltate dal CO.CE.R., su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I..

SEZIONE VII
L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO CENTRALE

Art. 26

Natura e iniziativa dell'attività del CO.CE.R.

1. L'attività del CO.CE.R. è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'articolo 1478, commi 4 e 8, del Codice dell'ordinamento militare.
2. Tale attività può essere promossa dai membri del CO.CE.R. stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dai CO.I.R..
3. Il CO.CE.R. può inoltre essere chiamato a esaminare istanze portate alla sua attenzione da un CO.I.R., a causa dell'interesse che rivestono o perché non hanno trovato soluzione.

Art. 27

Procedure per il CO.CE.R.

1. Le conclusioni alle quali perviene il CO.CE.R. in merito a questioni di carattere generale sono presentate per iscritto con apposito verbale, all' Ispettore Nazionale del Corpo Militare C.R.I. che, se necessario per competenza, interesserà il Presidente Nazionale della C.R.I..
2. Tale verbale, se non è approvato all'unanimità, riporta anche i pareri di minoranza.
3. L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare C.R.I. risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o se il CO.CE.R. ritiene comunque una questione meritevole di ulteriore esame, essa è portata all'attenzione del Presidente Nazionale e, in assenza di risposta anche di quest'ultimo, del Ministro della difesa.
4. Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente del CO.CE.R., sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata e i pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con apposito verbale, al presidente del CO.CE.R. per l'inoltro all'Ispettore Nazionale del Corpo Militare C.R.I. che, se necessario per competenza, interesserà il Presidente Nazionale della C.R.I.
5. Il CO.CE.R. può richiedere il parere di uno o più CO.I.R. corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I., delegazioni dei CO.I.R..

SEZIONE VIII

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 28

Oggetto

1. La presente sezione disciplina l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nei suoi vari livelli e articolazioni.

Art. 29

Prorogatio

1. I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

Art. 30

Consiglio di rappresentanza

1. Il consiglio di rappresentanza è l'insieme dei delegati proclamati eletti.

Art. 31

Assemblea

1. Il consiglio di rappresentanza è costituito quando è formalmente riunito per deliberare ed è presente il numero legale dei rappresentanti.
2. Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all'assemblea dei propri delegati ed è esercitato in piena libertà e autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

Art. 32

Presidente

1. Per la presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3.

Art. 33

Comitato di presidenza e segretario

1. Nell'ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna categoria - eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.
2. Nel CO.CE.R. il comitato di presidenza è costituito dal presidente e dai delegati.
3. Nel comitato di presidenza il presidente designa il segretario.

Art. 34

Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. I membri sono designati dal CO.CE.R., dalle categorie negli altri consigli.
3. L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.

Art. 35

Segreterie permanenti

1. Presso ciascun consiglio intermedio centrale sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.
2. L'attività di tali segreterie è regolata da apposite norme, emanate dall'autorità militare che costituisce le segreterie stesse.
3. Presso i consigli di base l'attività di segreteria è concordata con le competenti autorità gerarchiche dell'unità di base.

Art. 36

Presidente - Attribuzioni

1. Il presidente:
 - a) convoca e presiede l'assemblea;
 - b) riferisce sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, oppure designa a riferire, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, un delegato, salvo casi di urgenza;
 - c) assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il Regolamento;
 - d) concede la parola, dirige e modera la discussione;
 - e) convoca, d'iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni se lo richiede un terzo dello stesso comitato.
2. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Art. 37

Comitato di presidenza – Attribuzioni

1. Il comitato di presidenza:
 - a) è l'organo esecutivo del consiglio;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;
 - c) fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni;
 - d) è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;
 - e) presenta alla corrispondente autorità gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.
2. Nell'ambito delle attribuzioni previste dal comma 1, il comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 38

Segretario – Attribuzioni

1. Il segretario:
 - a) procede all'appello nominale dei membri del consiglio all'inizio di ogni seduta;
 - b) tiene nota dei delegati iscritti a parlare;
 - c) collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;
 - d) trascrive le deliberazioni su apposito registro;
 - e) redige il verbale delle riunioni;
 - f) dà lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che deve essere comunicato al consiglio;
 - g) coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.
2. In caso di necessità il presidente può chiamare uno o più delegati presenti in aula a esercitare le funzioni di segretario.

Art. 39

Convocazioni degli organi di rappresentanza

1. Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni.

2. Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione:
 - a) la data, l'ora e il luogo della riunione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) la presumibile durata.
3. La data, la sede e la durata della riunione sono concordate:
 - a) per i CO.BA.R., tra il presidente e le competenti autorità gerarchiche dell'unità di base;
 - b) per i CO.I.R., tra il presidente e l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I.
4. All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.
5. La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e l'unità corrispondente.

Art. 40

Modalità e periodicità delle riunioni

1. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di servizio.
2. Se l'ordine del giorno non è esaurito, il presidente, su deliberazione dell'assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.
3. Di regola i CO.BA.R. si riuniscono almeno una volta al mese, i CO.I.R. almeno una volta ogni due mesi, le sezioni CO.CE.R. e il CO.CE.R. interforze almeno ogni tre mesi.

Art. 41

Validità delle assemblee

1. L'assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:
 - a) in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;
 - b) in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 42

Assenze dei delegati

1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.
2. All'apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall'aula senza averne dato comunicazione al presidente.

Art. 43

Programmi di lavoro

1. I lavori dell'assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il CO.CE.R. stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l'attuazione di quello precedente ai sensi dell'articolo 1478, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 44

Modifica all'ordine del giorno della riunione

1. L'ordine del giorno è stabilito a norma dell'articolo 37.
2. La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.
3. Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno è sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti.
4. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Art. 45

Comunicazioni all'assemblea

1. All'inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell'assemblea eventuali messaggi, lettere e comunicazioni che la riguardano.

Art. 46

Iscrizioni a parlare

1. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione.
2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti.
3. Al delegato che ha esaurito il suo intervento è concessa, per non più di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilità – prima di ogni votazione - di fare una dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
4. Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione.
5. Il delegato iscritto a parlare, se assente quando è il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.

Art. 47

Maggioranza delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, se non sono richieste maggioranze speciali.
2. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 48

Modi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea.
2. E' adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.

Art. 49

Annullamento o ripetizione delle votazioni

1. Iniziativa la votazione, questa non può essere sospesa o interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. Se sono sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 50

Presentazione delle mozioni

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea e può essere presentata anche da un solo delegato.
2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta la correttezza formale del contenuto, quindi ne dà comunicazione all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento.
3. Se il proponente della mozione intende promuovere una deliberazione sull'argomento in discussione, il presidente rende edotta l'assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione.
4. Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte può essere presentata soltanto nelle successive riunioni.
5. Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel Regolamento sono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.

Art. 51

Compilazione dei processi verbali

1. Il verbale deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate, anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative all'argomento.
2. Se una deliberazione non è adottata all'unanimità, i delegati dissenzienti hanno diritto d'inserire le motivazioni del loro voto.
3. Analoga procedura è adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di presidenza.
4. Prima della chiusura di ogni sessione è data lettura del processo verbale, il quale deve essere approvato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 52

Trasmissione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza alle rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 presso cui l'organo di rappresentanza è costituito, nonché a ciascun delegato.

Art. 53

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte

1. Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte delle autorità sono affisse nelle bacheche appositamente riservate.
2. Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza.
3. Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.
4. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.
5. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione C.R.I. ai sensi dell'articolo 60, comma 4.

Art. 54

Audizioni

1. I consigli possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti specifici.
2. Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.
3. Le modalità di convocazione devono essere concordate con le rispettive competenti autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 55

Rapporti con le commissioni parlamentari

1. Il CO.CE.R. chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari competenti - ai sensi dell'articolo 1478, comma 5, del Codice dell'ordinamento militare - anche su specifiche materie di particolare importanza ovvero commissioni di categoria. In tal caso l'eventuale delegazione è composta in modo da garantire la presenza della sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di presidenza del CO.CE.R.

Art. 56

Rapporti a livello di base

1. I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:
 - a) contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;
 - b) periodicità degli incontri con la corrispondente autorità gerarchica dell'unità di base, da definire e concordare con il medesimo;
 - c) incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi ovvero dello stesso grado. A tale scopo uno o più CO.BA.R. possono adire direttamente il CO.I.R. corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorità gerarchica cui è affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più CO.BA.R. dello stesso CO.I.R. Tali incontri sono organizzati dal CO.I.R. previo coordinamento con l'autorità corrispondente.

Art. 57

Rapporti a livello intermedio e centrale

1. Uno o più CO.I.R. possono adire direttamente il CO.CE.R., che indice apposita riunione da concordarsi con l'autorità gerarchica cui è affiancata.
2. Sono consentite inoltre riunioni dei CO.I.R., anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal CO.CE.R. previo coordinamento con l'autorità militare corrispondente.
3. Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:
 - a) CO.I.R. e l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I.;
 - b) CO.CE.R. e Ispettore Nazionale che, se necessario per competenza interesserà il Presidente Nazionale.

SEZIONE IX
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 58

Ordine delle riunioni

1. Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel corso della riunione, quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5, lettera a), il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta.
2. Se un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persiste nel suo comportamento, il presidente, sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'allontanamento per il resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta.
3. Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
4. Le sanzioni sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorità gerarchica.

Art. 59

Annotazioni nella documentazione del personale.

1. La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula : “ Eletto nel consiglio (centrale,di base) di rappresentanza del ... (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza di base) per la categoria ... (precisare la categoria di rappresentanza) a decorrere dal ...”.
2. La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione, formulata nei termini seguenti: “Cessa dal mandato di membro del consiglio... del... per la categoria... per... (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'art. 11 o per altri motivi) a decorrere dal...”.
3. Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue: dal... al... ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza....”

Art. 60

Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza.

1. Il testo delle deliberazioni di ciascun CO.BA.R. è affisso negli albi delle unità di base e, ove necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si articola.
2. Il testo delle deliberazioni di ciascun CO.I.R. è inviato ai CO.BA.R. che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.
3. Il testo delle deliberazioni del CO.CE.R. è inviato a tutti i CO.I.R. e da questi ai CO.BA.R. per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.
4. Le suddette attività sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione C.R.I..
5. E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime, a eccezione delle deliberazioni del CO.CE.R..

Art. 61

Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza.

1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478, comma 5, del Codice dell'ordinamento militare, devono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.

Art. 62

*Composizione del consiglio centrale di rappresentanza
per il personale militare della Croce rossa italiana (CO.CE.R. – PERSOMIL C.R.I.)*

1. Il consiglio centrale di rappresentanza è composto da 6 militari: 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento con sede a Roma presso l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

Art. 63

*Composizione del consiglio intermedio di rappresentanza
per il personale militare della Croce rossa italiana (CO.I.R. – PERSOMIL C.R.I.)*

1. I consigli intermedi di rappresentanza sono così composti:
 - a) CO.I.R. – NORD ITALIA (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana): 6 militari (2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Milano;
 - b) CO.I.R. – CENTRO ITALIA (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna): 6 militari (2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Roma;
 - c) CO.I.R. – SUD ITALIA (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia): 6 militari (2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Napoli.

Art. 64

*Composizione di base di rappresentanza
per il personale militare della Croce rossa italiana (CO.BA.R. – PERSOMIL C.R.I.)*

1. I consigli di base di rappresentanza sono così composti:
 - a) 1° CO.BA.R. (Unità Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria) : di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Torino;
 - b) 2° CO.BA.R. (Unità Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Verona;
 - c) 3° CO.BA.R. (Unità Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Firenze;
 - d) 4° CO.BA.R. (Comitato Centrale ed Uffici distaccati, Unità direttamente amministrare dal Comitato Centrale): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Roma – Via Toscana, 12;
 - e) 5° CO.BA.R. (Ispettorato Nazionale del Corpo Militare e N.O.P.I. Roma): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Roma – Via Luigi Pierantoni, 5;

- f) 6° CO.BA.R. (IX Centro di Mobilitazione, Comitato Regionale Lazio, Comitati Provinciali Lazio ed Unità dipendenti dai Comitati Provinciali): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Roma – Via Ramazzini, 31;
 - g) 7° CO.BA.R. (Unità Campania): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Napoli;
 - h) 8° CO.BA.R. (Unità Puglia, Basilicata, Calabria): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Bari;
 - i) 9° CO.BA.R. (Unità Sicilia): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Palermo;
 - j) 10° CO.BA.R. (Unità Sardegna): di norma 6 militari (possibilmente 2 per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente Regolamento) con sede a Cagliari.
2. Se si verifica la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati deve essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Art. 65

*Elezioni del Consiglio, data delle elezioni,
prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali*

1. Per le elezioni del consiglio è utilizzato un prospetto, riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato, redatto con Ordinanza Presidenziale C.R.I..